

SCHEMA DI ACCORDO PROGRAMMATICO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI CORIANO (RN) PER IL TERMOVALORIZZATORE DI RAIBANO DI CORIANO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE REGIONALE E L'INTESA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Impegni delle parti

1. Le premesse di cui al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le parti convengono, relativamente all'impianto di termovalorizzazione di Raibano, che si perseguano le seguenti condizioni ed indicazioni:
 - a. di mantenere immutati i quantitativi ammessi al trattamento dall'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'inceneritore di Raibano in vigore, ovvero 140.000 tonnellate annue di rifiuto urbano indifferenziato e speciale, salvo la possibilità di incrementarle fino ad ulteriori 10.000 t con le modalità previste nella stessa Autorizzazione;
 - b. di conferire esclusivamente rifiuti urbani indifferenziati provenienti dal bacino regionale e dalla Repubblica di San Marino nel limite autorizzato, fatto salvo quanto previsto nello Schema di Accordo con i gestori, approvato con DGR 1144/2015;
 - c. di impegnare la Repubblica di San Marino a conseguire obiettivi di gestione dei rifiuti (prevenzione; raccolta differenziata e riciclaggio) comparabili con quelli previsti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti nell'ambito del prossimo Accordo da stipulare con la stessa;
 - d. di dare atto che la Repubblica di San Marino, in analogia ai conferimenti provenienti dalla Regione Emilia Romagna, corrisponda a titolo di disagio ambientale € 10 per ogni tonnellata di rifiuto conferito, da suddividere a favore dei comuni che hanno parte di territorio ricompreso in un territorio di 4 chilometri dall'inceneritore;
 - e. di utilizzare, nel rispetto di quanto previsto dal PRGR attualmente in regime di salvaguardia, esclusivamente la sola linea attualmente funzionante (nr 4) per lo smaltimento dei rifiuti autorizzati;

3. di comunicare alla cittadinanza nelle modalità opportune i termini del presente accordo.

Articolo 2 - Durata

1. Il presente avrà efficacia fino al 31.12.2020 e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora una delle Parti non dia disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza mediante l'invio all'altra Parte di lettera raccomandata A/R o PEC.

Per il Comune di Coriano (RN)

Per la Regione Emilia-Romagna

Paola Gazzolo